

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1996** (ECLI:IT:COST:1996:151)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **26/03/1996**; Decisione del **02/05/1996**

Deposito del **08/05/1996**; Pubblicazione in G. U. **15/05/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22385**

Atti decisi:

N. 151

ORDINANZA 2-8 MAGGIO 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI: Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che in un procedimento penale nel quale l'imputato Iannuzzi Luigi era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 - recte: art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme sulla repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - per avere omesso di annotare, nell'apposito registro stampati, due blocchetti di ricevute fiscali, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì ha sollevato, con ordinanza del 25 ottobre 1995, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma suddetta, che prevede come reato contravvenzionale il fatto di chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni;

che, a seguito delle modifiche all'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, cit. introdotte dall'art. 1 della legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento non ha più valenza penale e che quindi - osserva il giudice rimettente - continuerebbe ad essere punito chi si rende responsabile di un fatto meno grave (omessa annotazione nel registro), mentre non è più punibile chi commette un fatto più grave (omessa tenuta del registro) con conseguente vulnus del principio di ragionevolezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata perché già decisa da questa Corte con ordinanza n.464 del 1995.

Considerato che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità (ordinanza n. 464 del 1995, cit.);

che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Mondovì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2

maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.